

	Guardia di Finanza	
	QUARTIER GENERALE	
	Ufficio Amministrazione	
	viale XXI Aprile n. 51, 00162 Roma - PEC: rm0340000p@pec.gdf.it	
	SCRITTURA PRIVATA per l'affidamento in concessione, ai sensi	
	dell'articolo 164, comma 3, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	
	e dell'articolo 6, decreto interministeriale 25 febbraio 1998, n. 215,	
	del servizio di attività di insegnamento del gioco del calcio della	
	«SALA CONVEGNO UNIFICATA» del Quartier Generale Guardia di	
	finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma, di seguito indicata «sala	
	convegno».	
	L'anno duemilasedici (2016) addì 6 del mese di dicembre in Roma,	
	presso il Quartier Generale Guardia di finanza, -----	
	PREMESSO CHE	
	- il Quartier Generale Guardia di finanza, nella qualità di Ente	
	Amministrativo del Comando Generale, nell'ambito del proprio	
	complesso immobiliare, ha a disposizione locali e impianti sportivi	
	destinati a servizi di protezione sociale presso l'organismo «sala	
	convegno», costituita ai sensi dei decreti interministeriali n. 96 e n.	
	215 del 25 febbraio 1998; -----	
	- è intenzione del suddetto Ente di affidare l'intervento di protezione	
	sociale relativo all'attività di insegnamento del gioco del calcio istituita	
	a favore dei militari e dei loro familiari, con determinazione n. 1838	
	datato 9 settembre 2016; -----	
		Pagina n. 1

	- l'«ASSOCIAZIONE SPORTIVA GRIFONE GIALLOVERDE» con	
	sede in Roma, via Flaminia, n. 259 costituita in data 20 giugno 2016	
	con atto del notaio Annamaria Rastello n. 22971 di repertorio, tra	
	militari della Guardia di finanza in servizio, ai sensi dell'articolo 1475	
	del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha presentato specifica	
	richiesta volta a ottenere l'affidamento diretto dell'attività di	
	insegnamento del gioco del calcio inserita nei servizi di protezione	
	sociale della predetta Sala Convegno; -----	
	- la commissione di valutazione tecnico-economica all'uopo nominata	
	dal comandante del Quartier Generale con atto dispositivo n. 2760	
	datato 29 novembre 2016, ha verificato il possesso dell'idoneità	
	adeguata alla tipologia delle attività che l'Associazione intende	
	esercitare, giusto verbale n. 17 datato 1° dicembre 2016, e ha	
	proposto l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto	
	all'Associazione che ne ha fatto richiesta; -----	
	- l'Associazione ha presentato l'offerta datata 25 novembre 2016,	
	unitamente agli allegati in essa richiamati, viene allegata al presente	
	atto (all. 3) e ne costituisce parte integrante; -----	
	SIA NOTO CHE	
	a seguito dell'affidamento con provvedimento n. 2870 datato 2 dicembre	
	2016 del Comandante dell'Ente, si procede alla stipula della presente	
	concessione per un periodo massimo di quattro anni, tra: -----	
	- il Quartier Generale Guardia di finanza (C.F. 97147870584), di	
	seguito denominato «Amministrazione», nella persona del	
	Pagina n. 2	

	Colonnello t.ISSMI Alessandro Gallozzi, nato a Trento il 1° marzo	
	1966 e residente a Cagliari in viale Diaz Armando, n. 176, C.F.	
	GLLLSN66C01L378G, Comandante dell'Ente, in rappresentanza del	
	medesimo; -----	
	e l'«ASSOCIAZIONE SPORTIVA GRIFONE GIALLOVERDE», con	
	sede in Roma, via Flaminia, n. 259, codice fiscale n. 13928301004, nel	
	proseguo del presente atto denominata semplicemente	
	«Associazione» rappresentata dal Generale di Brigata della Guardia di	
	finanza Raffaele Romano, nato a Caserta il 28 marzo 1956 e residente	
	a Benevento in via Vincenzo Gioberti, n. 21, C.F.	
	RMNRFL56C28B963F, identificato mediante carta d'identità n. AR	
	4043426 rilasciata dal Comune di Benevento in data 31 agosto 2008,	
	con scadenza il 31 agosto 2019, nella sua qualità di presidente, -----	
	in ossequio ed in aderenza alle seguenti norme: -----	
	ARTICOLO 1	
	(NORME REGOLATRICI)	
	1. Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore in materia	
	negoziale, nonché segnatamente quelle relative a:	
	a. la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e	
	per la contabilità generale dello Stato, rispettivamente approvati	
	con regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924,	
	n. 827; -----	
	b. il Regolamento di Amministrazione (D.M. 292/2005); -----	
	c. il «Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le	
		Pagina n. 3

	prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo	
	della Guardia di finanza», emanato con decreto ministeriale 24	
	ottobre 2014, n. 181; -----	
	d. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; -----	
	e. il decreto interministeriale 25 febbraio 1998, n. 215; -----	
	f. il decreto interministeriale 25 febbraio 1998, n. 96; -----	
	g. decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; -----	
	h. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; -----	
	i. la legge 13 agosto 2010, n. 136; -----	
	j. il codice civile e delle altre disposizioni normative già emanate	
	in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e	
	disposizioni degli atti sopra richiamati. -----	
	2. L'Associazione dichiara di accettare, dopo averne preso	
	conoscenza, il disciplinare per l'affidamento del servizio, la Legge	
	ed il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la	
	contabilità generale dello Stato, il Capitolato Generale d'Oneri -	
	richiamati rispettivamente <i>ante sub</i> a. e b. del presente articolo - che	
	formano parte integrante del presente concessione, senza che	
	siano ad esso allegati ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per	
	l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello	
	Stato. -----	
	ARTICOLO 2	
	(NORME GENERALI)	
	1. L'Associazione contraente, ammettendo ed accettando per vero il	
	Pagina n. 4	

	contenuto della prefata narrativa si obbliga, in forza della presente	
	concessione, ad assicurare la conduzione completa del servizio	
	relativo all'attività di insegnamento del gioco del calcio inserito	
	nell'organismo di protezione sociale «sala convegno», ubicato	
	presso la caserma «Piave». -----	
	2. Nel servizio affidato in concessione all'Associazione sono comprese	
	le prestazioni relative all'insegnamento del gioco del calcio. -----	
	3. Presso le strutture del Corpo ubicate all'interno del comprensorio	
	militare messe a disposizione per l'insegnamento del calcio non	
	potranno essere effettuate competizioni calcistiche. -----	
	4. L'attività dell'insegnamento del gioco del calcio è rivolta al personale	
	militare comunque in servizio presso la Guardia di finanza, nonché	
	al personale militare cessato dal servizio, compresi i componenti dei	
	rispettivi nuclei familiari; il servizio è rivolto anche al coniuge	
	superstite del suddetto personale che non abbia contratto nuove	
	nozze e agli orfani minorenni del personale stesso. -----	
	5. In relazione alle finalità e compatibilmente con la ricettività, possono	
	essere ammessi alla frequenza dell'insegnamento del gioco del	
	calcio, persone con particolari titoli di benemerenzza inerenti alla	
	propria attività di impegno civile o professionale di interesse per la	
	Guardia di finanza, in una misura non superiore al 40 per cento di	
	quelle indicate al comma 4. -----	
	6. L'Associazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente	
	concessione, dovrà far pervenire al Quartier Generale l'elenco	
		Pagina n. 5

	nominativo degli iscritti ai corsi con specifica della categoria	
	d'appartenenza di riferimento che ne ha legittimato l'iscrizione (figlio	
	di militare, figlio di civile). L'elenco degli iscritti è aggiornato una	
	volta ogni sei mesi (entro il 31 ottobre ed il 30 aprile di ogni anno).	
	7. L'Associazione è tenuta a provvedere a proprie cure e spese	
	all'approvvigionamento del servizio di assistenza medica e di tutti i	
	materiali, merci e generi alimentari eventualmente occorrenti per il	
	funzionamento dell'attività di insegnamento del gioco del calcio,	
	nonché al trasporto degli stessi presso locali messi a disposizione	
	per l'uso del campo sportivo connessi agli spogliatoi. -----	
	8. Le fatture per l'acquisto dei generi e per ogni altra spesa eseguita	
	dall'Associazione dovranno essere intestate e indirizzate	
	all'Associazione stessa. L'Amministrazione è esonerata da	
	qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra l'Associazione e i	
	fornitori per la gestione del servizio in argomento. -----	
	ARTICOLO 3	
	(ACCESSO IN CASERMA)	
	1. Gli accessi in caserma saranno regolati con il rilascio di appositi	
	passi, uno per l'iscritto e uno per l'accompagnatore (genitore o suo	
	delegato). All'atto dell'inizio dell'anno di corso saranno predisposti	
	appositi elenchi nominativi di coloro che richiedono l'iscrizione a uno	
	specifico corso di calcio e degli accompagnatori, a cui saranno	
	rilasciati appositi passi da esibire ogni volta all'ingresso in caserma.	
	Tali passi consentono il solo tragitto dall'ingresso sino al campo	
	Pagina n. 6	

	sportivo ed agli spogliatoi, nonché il ritorno. -----	
	2. All'inizio di ogni anno sportivo l'Associazione dovrà consegnare gli	
	elenchi dei nominativi degli iscritti e degli accompagnatori al	
	responsabile della «sala convegno» al fine di ottenere le prescritte	
	autorizzazioni per l'accesso in caserma, che verranno rilasciate in	
	seguito, mediante consegna dei singoli passi (uno per gli iscritti e	
	uno per l'accompagnatore) al responsabile dell'Associazione per la	
	distribuzione agli interessati. -----	
	3. L'Associazione conserverà agli atti propri le istanze di iscrizione e	
	le richieste dei passi. L'Associazione sarà responsabile della	
	consegna e ritiro dei passi, rispettivamente all'inizio e termine del	
	corso annuale. -----	
	4. L'ingresso in caserma per l'insegnamento del gioco del calcio sarà	
	consentito all'allenatore, all'accompagnatore, al preparatore atletico	
	ed allo staff; incarichi ricoperti da personale appartenente alla	
	Guardia di finanza in servizio o in congedo. È consentito altresì	
	l'ingresso ai medici e ai fisioterapisti civili. -----	
	ARTICOLO 4	
	(USO DELLE STRUTTURE DEL CORPO)	
	1. L'Associazione può utilizzare le strutture di protezione sociale del	
	Quartier Generale, da individuare sulla base di apposita richiesta	
	inoltrata al comandante del Quartier Generale. -----	
	2. L'Associazione si avvale di analoghe strutture di protezione sociale	
	esistenti presso il Centro Logistico «Villa Spada». Tali strutture sono	
		Pagina n. 7

	affidate in uso all'Associazione sulla base di una distinta	
	concessione, che costituisce allegato al presente atto (all. 1). -----	
	ARTICOLO 5	
	(STRUTTURE E BENI MESSI A DISPOSIZIONE)	
	1. L'Amministrazione mette a disposizione dell'Associazione i locali	
	spogliatoi e le relative pertinenze della «sala convegno». -----	
	2. L'Associazione s'impegna ad utilizzare i locali messi a disposizione	
	senza modificarne in alcun modo la loro destinazione. -----	
	3. L'Amministrazione mette a disposizione gratuita gli arredi, gli	
	impianti, le attrezzature e i materiali necessari all'espletamento del	
	servizio affidato, il tutto risultante da apposito verbale sottoscritto	
	dal presidente dell'Associazione all'inizio dell'attività. -----	
	4. Alla scadenza della presente concessione l'Associazione dovrà	
	ricevere all'Amministrazione quanto ha ricevuto dalla	
	medesima per l'effettuazione del servizio e risultante dal citato	
	verbale, nello stato e quantità che risultavano all'atto della	
	consegna. -----	
	5. L'Amministrazione si impegna a reintegrare a proprie spese gli	
	arredi, gli impianti, le attrezzature e i materiali di propria proprietà	
	resisi inefficienti o deteriorati in corso di gestione per normale usura,	
	fatta salva la responsabilità dell'Associazione per le perdite ed i	
	deterioramenti dovuti a carente diligenza, incuria, cattivo uso o	
	inadeguata manutenzione delle cose. -----	
	ARTICOLO 6	
	Pagina n. 8	

	• per la manutenzione del campo sportivo; -----	
	• per l'acquisto di beni da utilizzare per l'insegnamento del calcio, quali fratini, palloni, porte piccole, paletti, birilli. Il materiale sarà consegnato al presidente dell'Associazione con apposito verbale di passaggio di consegna. -----	
	2. La tinteggiatura interna ed esterna dei locali messi a disposizione dell'Associazione è da considerarsi manutenzione straordinaria. ---	
	ARTICOLO 7	
	(PULIZIE E NORME IGIENICHE)	
	1. L'Associazione garantisce all'Amministrazione la massima correttezza e precisione nell'espletamento delle prestazioni richieste e la massima cura nell'uso dei locali e dei materiali messi a sua disposizione. -----	
	2. L'Associazione si impegna a mantenere nel massimo ordine e in perfetta pulizia gli arredi, gli impianti, le attrezzature e i materiali messi a disposizione dall'Amministrazione. -----	
	3. Il materiale occorrente per le pulizie e l'igiene dei locali e l'esecuzione delle stesse sono a totale carico dell'Associazione (i costi saranno riportati nell'apposita scheda di costo per l'utilizzo dell'impianto sportivo). -----	
	4. L'Associazione s'impegna ad eseguire tutte le prestazioni per garantire la corretta esecuzione del servizio di insegnamento del calcio nel rispetto delle norme vigenti. -----	
	5. L'Amministrazione si riserva il diritto di esercitare, tramite propri	
	Pagina n. 10	

incaricati di fiducia (preposti), in qualsiasi momento e senza preavviso, idonei controlli sulla gestione nel suo insieme e, in particolare, sul funzionamento del servizio. -----

ARTICOLO 8

(GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DEL CALCIO)

1. Il servizio prevede l'insegnamento del gioco del calcio, che sarà svolto con l'utilizzo dell'impianto sportivo (campo di calcio) e mediante il versamento delle contribuzioni da parte dell'Associazione, che verranno corrisposte di volta in volta, in applicazione delle tariffe determinate con le relative schede analitiche dei costi. -----

2. L'elenco dei servizi (corsi) espletati dovrà essere esposto nelle apposite bacheche e divulgato al personale tramite la pagina web della sala convegno», controfirmato dalla persona incaricata dalla medesima «sala convegno» per il controllo dei servizi. -----

3. I servizi offerti riguardanti l'insegnamento del calcio saranno
soggetti a periodici controlli da parte dell'organo che si occupa del
controllo dell'esecuzione contrattuale. -----

ARTICOLO 9

(ORARIO DELL'INSEGNAMENTO DEL CALCIO)

1. L'insegnamento del gioco del calcio presso il complesso della caserma «Piave» è svolto di massima **cinque** volte la settimana, dalle **ore 15:30 alle ore 20:30**, secondo un calendario previamente concordato con il comandante del Quartier Generale. -----

	2. L'insegnamento del gioco del calcio presso il Centro Logistico «Villa Spada» è regolato da una distinta concessione, che costituisce	
	allegato al presente atto (vgs. all. 1). -----	
	3. Eventuali variazioni di orario rispetto al calendario concordato	
	dovranno essere comunicate ed autorizzate dall'Amministrazione.	
	ARTICOLO 10	
	(VALORE DEL CONTRATTO E PREZZO DEL SERVIZIO)	
	L'importo presunto della concessione di servizi per l'intero quadriennio,	
	forfettariamente calcolato sulla media dei seguenti prezzi euro 160,00	
	figli di militari euro 350,00 per i figli degli ospiti, considerando l'affluenza	
	di 150 fruitori, ammonta presuntivamente a complessivi € 153.000,00. -	
	ARTICOLO 11	
	(PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI)	
	1. L'Associazione è tenuta a comunicare preventivamente al	
	responsabile della «sala convegno» i nomi dei militari del Corpo che	
	intende impiegare nei vari servizi svolti, inerenti l'insegnamento del	
	gioco del calcio. Il personale preposto alle attività dell'organismo di	
	protezione sociale dovrà essere di gradimento dell'amministrazione.	
	2. L'Associazione metterà a disposizione idonee ed adeguate risorse	
	umane, dotate dei pertinenti titoli e nel rapporto numerico adeguato,	
	al fine di garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento del	
	suddetto servizio. -----	
	ARTICOLO 12	
	(ASSICURAZIONI)	
	Pagina n. 12	

	1. La presente concessione è conferita a rischio e pericolo	
	dell'Associazione, che tiene indenne l'Amministrazione da qualsiasi	
	azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque	
	motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa. -----	
	2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'uso dei locali,	
	impianti e mezzi conferiti per sopravvenute esigenze funzionali ed	
	organizzative che impediscono l'ordinario svolgimento delle attività	
	affidate. -----	
	3. La concessione è revocata per gravi irregolarità o ripetuti	
	inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente	
	dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza	
	e controllo sulle attività affidate. La revoca è disposta dalla stessa	
	autorità che ha determinato l'affidamento. -----	
	4. L'Associazione è ritenuta responsabile di qualunque atto doloso o	
	colposo, anche dei propri iscritti e degli accompagnatori, che cagioni	
	danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, a	
	terzi o cose di terzi e si impegna al risarcimento dei relativi danni.	
	5. L'Amministrazione sarà esclusa da ogni responsabilità per valori e	
	oggetti di proprietà degli iscritti all'Associazione e lasciati dagli	
	stessi nei locali ad essa affidati. -----	
	6. L'Associazione: -----	
	a. dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso eventuali	
	dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari	
	vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e sanità,	
		Pagina n. 13

	assumendo a proprio carico i relativi oneri; -----	
	b. si obbliga ad esibire mensilmente, a richiesta, la	
	documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali	
	operate a carico di eventuali lavoratori, nonché dei contributi	
	previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro	
	e le malattie dei dipendenti, certificando con documentazione	
	rilasciata dall'INPS la posizione contributiva di ciascun	
	dipendente; -----	
	c. si obbliga di attuare, nei confronti di eventuali dipendenti,	
	condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti	
	dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di	
	pertinenza e nella località in cui si svolgono le prestazioni; -----	
	d. si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti	
	collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro	
	sostituzione. -----	
	7. I suddetti obblighi vincolano l'Associazione anche nel caso in cui	
	quest'ultima non sia aderente alle associazioni nazionali di	
	categoria o receda da esse. -----	
	8. L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali	
	inadempienze assicurative, previdenziali, assistenziali e fiscali. ----	
	ARTICOLO 13	
	(SICUREZZA SUL LAVORO)	
	1. L'Associazione si impegna formalmente a porre in atto tutti gli	
	accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate,	
	Pagina n. 14	

	durante lo svolgimento del servizio, le disposizioni relative alla	
	normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul	
	luogo di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e	
	dalle successive norme che dovessero essere emanate nel periodo	
	di validità del presente atto, in quanto applicabili. -----	
	2. L'Associazione si impegna ad uniformarsi alle procedure di	
	emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede	
	ove sono svolte le attività contrattuali. -----	
	ARTICOLO 14	
	(VALIDITÀ DEL CONTRATTO)	
	1. La presente concessione ha durata quadriennale ed ha validità dal	
	dalla data della stipula fino al 31 agosto 2020. -----	
	2. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il presente atto,	
	senza specificarne i motivi, in qualsiasi momento con preavviso	
	scritto di trenta giorni, senza che l'Associazione contraente possa	
	avanzare alcuna pretesa per tale soluzione. -----	
	ARTICOLO 15	
	(DEPOSITO CAUZIONALE)	
	1. In relazione alle attività affidate, l'Associazione costituisce in favore	
	dell'Amministrazione adeguato deposito cauzionale relativo	
	all'esercizio delle attività in affidamento ed a garanzia dei materiali	
	di proprietà dell'Amministrazione e si impegna a presentarlo, per	
	l'importo garantito di € 7.650,00 (pari al 5% dell'importo del valore	
	presunto del contratto), come disposto dall'art. 6, comma 4, lett. f)	
		Pagina n. 15

	del decreto ministeriale 25 febbraio 1998, n. 215 <i>«il concessionario</i>	
	<i>è tenuto a costituire, relativamente all'esercizio delle attività in</i>	
	<i>affidamento, adeguati depositi cauzionali, nella misura dei 5%, del</i>	
	<i>valore dei materiali di proprietà del Corpo della Guardia di Finanza,</i>	
	<i>a garanzia degli stessi».</i> -----	
	2. Il deposito cauzionale o la fideiussione (art. 103, d.lgs. 50/2016)	
	rimarrà vincolato fino al termine del rapporto contrattuale. -----	
	3. Qualora, previo contraddittorio tra le parti, la presente concessione	
	risultasse non interamente onorata, l'Amministrazione confischerà	
	l'intera cauzione che verrà trattenuta a titolo di indennizzo. -----	
	4. Nel caso in cui l'Associazione dovesse sciogliere l'accordo prima	
	dei termini contrattuali, la cauzione sarà interamente trattenuta a	
	titolo di indennizzo e l'Amministrazione addebiterà all'Associazione	
	stessa l'eventuale maggior onere derivante dalla stipula di nuova	
	concessione con altro operatore. -----	
	ARTICOLO 16	
	(RISOLUZIONE)	
	1. La concessione sarà risolta nei seguenti casi, oltre a quelli	
	espressamente previsti nei precedenti articoli: -----	
	a. per motivi di pubblico interesse; -----	
	b. per sopravvenute esigenze funzionali ed organizzative che	
	impediscono l'ordinario svolgimento delle attività affidate; -----	
	c. nei casi di soppressione dell'Ente presso cui è costituito	
	l'organismo di protezione sociale «sala convegno», di	
	Pagina n. 16	

	variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute	
	esigenze di natura operativa o funzionale; -----	
	d. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella	
	esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; -----	
	e. nel caso in cui l'inizio dell'erogazione del servizio non avvenga	
	entro la data prefissata; -----	
	f. in caso di interruzione ingiustificata, anche momentanea, del	
	servizio per qualsiasi motivo; -----	
	g. in caso di comunicazione di tre diffide derivanti da	
	inadempienze gravi, secondo le valutazioni dell'Ente	
	concedente, o per reiterata applicazione di penali; -----	
	h. nel caso che l'Associazione renda le strutture non più idonee	
	allo svolgimento dell'attività di insegnamento del gioco del	
	calcio, salve le conseguenze di carattere penale e civile; -----	
	i. in caso di cessazione o trasformazione dell'Associazione,	
	oppure in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di	
	sequestro o di pignoramento a carico dell'Associazione; -----	
	j. in qualunque altro caso venga meno, per l'Amministrazione,	
	l'esigenza del presente servizio. -----	
	2. Per la risoluzione della concessione è stabilito un preavviso di	
	almeno 30 giorni. -----	
	3. Con la risoluzione del contratto per colpa del contraente	
	l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi i servizi o la parte	
	rimanente di questi in danno dell'Associazione inadempiente. -----	
		Pagina n. 17

	4. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Associazione inadempiente	
	nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di	
	esecuzione, delle forniture, dei servizi affidati e degli importi relativi.	
	5. L'esecuzione in danno non esime l'Associazione dalle	
	responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma	
	di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. -----	
	6. L'Associazione è responsabile ai sensi dell'articolo 2049 del codice	
	civile in via esclusiva e a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle	
	condizioni di contratto e della perfetta conduzione ed esecuzione	
	dell'attività ad essa affidata che viene gestita autonomamente, pur	
	in ossequio di quanto prescritto dal presente disciplinare. -----	
	7. L'Associazione si assume la completa responsabilità ad ogni effetto	
	di legge civile e penale per eventuali infortuni, danni e conseguenze	
	dannose agli utenti del servizio e sarà l'unica responsabile	
	dell'esecuzione delle attività ad essa affidate, nonché l'unica	
	responsabile tecnica del personale, del servizio fornito, dei mezzi	
	ed attrezzature all'uopo utilizzati, sia direttamente che	
	indirettamente. -----	
	ARTICOLO 17	
	(PENALI)	
	1. In caso di inadempimento parziale o totale, ovvero di ritardo	
	nell'adempimento della prestazione del servizio da parte	
	dell'Associazione, quale ne sia la causa, salvo il caso di colpa grave	
	dell'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali come di	
	Pagina n. 18	

	seguito specificate, fermo restando il ricorso all'autorità giudiziaria	
	laddove l'Amministrazione riscontri fatti penalmente rilevanti. -----	
	2. In ragione dell'inadempimento di ogni circostanza non conforme alle	
	prescrizioni del presente atto, diversa dai punti che precedono e per	
	ogni infrazione accertata, sarà comminata una penale da un minimo	
	di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, in ragione della gravità	
	dell'infrazione, salvo il diritto per l'Amministrazione concedente al	
	risarcimento del maggior danno. -----	
	3. Le penali vengono applicate dall'Ufficio Amministrazione dell'Ente	
	concedente su segnalazione dell'inadempimento fatta dal Reparto	
	Comando del Quartier Generale, previa contestazione degli	
	addebiti all'Associazione. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione	
	al risarcimento di ogni danno ulteriore e conseguente. -----	
	4. L'eventuale decisione di recesso anticipato da parte	
	dell'Associazione contraente, per motivazioni connesse	
	all'antieconomicità della prestazione, comporterà l'incameramento	
	del deposito cauzionale di cui all'articolo 14. -----	
	ARTICOLO 18	
	(COPERTURE ASSICURATIVE)	
	1. L'Associazione si impegna, in base alla normativa di riferimento, ad	
	assicurare gli utenti del servizio di scuola calcio per gli infortuni che	
	potessero colpire gli stessi; -----	
	Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per	
	l'esecuzione del servizio, dovrà prodursi una dichiarazione	
		Pagina n. 19

	contenente l'impegno dell'Associazione a rinnovare la polizza	
	almeno fino al suo termine. -----	
	2. L'Associazione ha l'obbligo di informare immediatamente	
	l'Amministrazione nel caso in cui le polizze vengano disdetta dalla	
	compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.	
	Qualora l'Associazione fosse già provvista di un'idonea polizza	
	assicurativa con compagnia di notoria solidità, sarà comunque	
	onere dell'Associazione medesima adeguare la polizza a copertura	
	del rischio secondo le prescrizioni di cui al presente articolo. -----	
	3. Per l'assicurazione concernente le responsabilità civile verso terzi,	
	dell'Associazione, estese a: -----	
	• conduzione dei locali, strutture e beni consegnati; -----	
	• danni a cose in consegna o custodia; -----	
	• danni a cose di terzi da incendio; -----	
	• danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche	
	per fatto cagionato dai beneficiari del servizio; -----	
	• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con	
	l'Amministrazione, che partecipano all'attività oggetto della	
	concessione a qualsiasi titolo; -----	
	• incendi e rischi accessori per danni arrecati ai locali,	
	strutture, mobili e altri beni dati in uso dall'Amministrazione,	
	gli oneri saranno a carico della medesima Associazione mediante	
	apposita scheda costi predisposta dall'Ente. -----	
	ARTICOLO 19	
	Pagina n. 20	

	(DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE)	
	1. È fatto divieto di sub-concedere in tutto o in parte il servizio affidato	
	in concessione. -----	
	2. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata	
	della concessione e il pagamento da parte dell'Associazione di una	
	penale pari all'ammontare del deposito cauzionale di cui all'articolo	
	14, salvo il diritto per l'Amministrazione concedente al risarcimento	
	del maggior danno. -----	
	ARTICOLO 20	
	(SPESE CONTRATTUALI)	
	Gli oneri fiscali, imposte e tasse inerenti all'attività oggetto della	
	presente concessione e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione	
	della stessa, sono esclusivamente a carico dell'Associazione. -----	
	ARTICOLO 21	
	(TUTELA DEI DATI PERSONALI)	
	I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto	
	saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da	
	parte dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità	
	connesse all'esecuzione del presente atto. -----	
	ARTICOLO 22	
	(CONTROVERSIE)	
	Qualora sorgano contestazioni fra la «sala convegno» e l'Associazione	
	contraente, ove non sia possibile un bonario componimento, le stesse	
		Pagina n. 21

	saranno disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016. -----	
	ARTICOLO 23	
	(FORO COMPETENTE)	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla presente	
	concessione il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma. ---	
	ARTICOLO 24	
	(DOMICILIO LEGALE)	
	Agli effetti della presente concessione ed ai fini della competenza	
	giudiziaria, l'Associazione elegge il proprio domicilio legale in Roma, via	
	Flaminia, n. 259, indicando quale recapito di posta elettronica certificata	
	(PEC) il seguente: y971975@gpec.telecompost.it ; eventuale indirizzo di	
	posta elettronica: scuolacalcioqdf@gmail.com . -----	
	ARTICOLO 25	
	(VINCOLI CONTRATTUALI)	
	Il presente atto di concessione, vincola l'Associazione contraente fin	
	dalla sua sottoscrizione, ad eccezione di quanto stabilito negli articoli 2	
	comma 5 e 9 comma 1, che avranno validità con l'inizio	
	dell'insegnamento per la stagione 2016-2017. -----	
	ARTICOLO 26	
	(PUBBLICAZIONE)	
	Il presente atto di concessione sarà pubblicato nel sito internet della	
	Guardia di Finanza, all'interno della sezione «Amministrazione	
	trasparente», ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo	
	2013, n. 33. -----	
	Pagina n. 22	

ARTICOLO 27

	(RISCHI DA INTERFERENZE)
--	--------------------------

Assenza di oneri per la sicurezza derivanti da interferenza oggetto del
D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26, d.lgs. n. 81/2008 (allegato 2). -----

LE PARTI

Per il QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA

- Col. t.ISSMI Alessandro Gallozzi, -----

codice fiscale: GLLSN66C01L378G. -----
--

Ente Certificatore: Namirial S.p.A. -----

validità: dal 02/09/2015 fino al 13/12/2016 ---

Firma digitale n. RHI2840678997918 -----
--

Per l'«ASSOCIAZIONE SPORTIVA GRIFONE GIALLOVERDE»

- Gen.B. Raffaele Romano, -----

Codice fiscale RMNRFL56C28B963F. -----

Firma digitale n. LORR2016040598341723 --

Si approvano espressamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli
--

artt. 1341 e1342 c.c., gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 22, 23 e 25 della presente concessione. -----

Per l'«ASSOCIAZIONE SPORTIVA GRIFONE GIALLOVERDE»

- Gen.B. Raffaele Romano, -----

Codice fiscale RMNRFL56C28B963F. -----

Firma digitale n. 1 QBB3016040508341733

Firma digitale n. LORR2016040598341723 --